

ALLEGATO A1 PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (4) – Campo di intervento 134 – Linee Guida per l’assegnazione di Borse lavoro– Annualità 2023-24-25, Euro 13.400.000,00

Articolo 1

Finalità dell’intervento e imputazione alle priorità di investimento del PR FSE+ 2021/2027

Con l’attuazione di questo intervento la Regione Marche si prefigge di sostenere e aggiornare le competenze professionali di disoccupati adulti, privi di ammortizzatori sociali, che si trovano fuori dal mercato del lavoro, concedendo loro la possibilità di svolgere un progetto di borsa lavoro finalizzato ad accrescerne le possibilità occupazionali.

Si tratta di un intervento di politica attiva dedicata, in maniera esclusiva, ad un target di destinatari che si rivolge ai Centri per l’Impiego regionali e che soffre in modo significativo nell’inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro locale.

La Borsa lavoro si attua concretamente attraverso lo svolgimento di un progetto finalizzato all’ acquisizione e/o all’aggiornamento di competenze pratiche, direttamente presso una “unità lavorativa locale”, non è un “rapporto di lavoro”, ma uno strumento formativo, istituito dalla Legge Regionale n. 2/2005 e s.m.i. e prevista quale strumento di politica attiva nel POR FSE+ Marche 2021/2027.

L’intervento viene finanziato nell’ambito del seguente Asse e obiettivo specifico del PR FSE + 2021/27 e in conformità con la scheda di intervento del documento attuativo sotto riportata:

- Asse 1 Occupazione
- OS 4.a - Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale
- Scheda di intervento OS 4.a (4) Borse Lavoro –campo di intervento 134 del Documento attuativo, approvato con DGR n.202 del 22/02/2022

Articolo 2

Dotazione finanziaria

Alla realizzazione del presente intervento è destinata la complessiva somma di euro 13.400.000.00, garantita in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per le obbligazioni che ne deriveranno, sui capitoli del PR Marche FSE+ 2021 -2027, Bilancio 2023/2025, come di seguito specificato:

Euro 2.000.000,00 Annualità 2023

Euro 5.700.000,00 Annualità 2024

Euro 5.700.000,00 Annualità 2025

Per la realizzazione dell’intervento la Regione Marche si riserva la possibilità di incrementare le risorse finanziarie per l’assegnazione di ulteriori Borse lavoro sia con il ricorso a risorse afferenti il PR Marche FSE+ 2021 -2027, sia con il ricorso a risorse afferenti progettualità e fondi diversi.

Articolo 3

Modalità attuative

Il presente intervento verrà attuato attraverso la pubblicazione di Avviso Pubblico pluriennale ad esso riferito.

L' Avviso pluriennale di attuazione adotterà per la presentazione delle domande una procedura valutativa "a sportello", articolata in finestre temporali alla chiusura delle quali saranno valutate sulla base dei criteri di cui al successivo art. 11.

Il finanziamento delle borse lavoro sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse stanziare riferite all'anno di riferimento garantendo le risorse programmate per tre annualità.

Articolo 4

Requisiti dei soggetti che possono presentare domanda

I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono, al momento della presentazione della domanda a valere sull'Avviso Pubblico di attuazione, possedere i seguenti requisiti:

1. Residenza nella Regione Marche;
2. Età compresa tra 18 e 65 anni;
3. Aver assolto all'obbligo formativo ai sensi L.144/99 s.m.i.;
4. Essere nella condizione di "Disoccupazione" ai sensi del D.lgs. 150/2015 e s.m.i. ed aver sottoscritto un Patto di Servizio/per il lavoro ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 150/2015 s.m.i. - DL 4/2019 s.m.i.) con uno dei Centri per l'Impiego della Regione Marche – tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa
5. Non aver presentato domanda e non essere percettore di ammortizzatore sociale quale Naspi o Dis - coll, tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa;
6. Non aver svolto negli ultimi 24 mesi n. 1 o più interventi di borsa lavoro - borsa ricerca- tirocinio extracurriculare finanziati con risorse della programmazione POR Marche FSE 2014/2020.

Articolo 5

Requisiti soggetti ospitanti

I soggetti che possono ospitare lo svolgimento della borsa lavoro, al momento della presentazione della domanda e nel momento dell'avvio, devono garantire i seguenti requisiti:

Possono essere soggetti ospitanti delle Borse lavoro: i datori di lavoro privati, i professionisti, le imprese o associazioni e organizzazioni senza fine di lucro iscritte nei pubblici registri stabiliti per ogni categoria dalla legge di riferimento che abbiano sede operativa nella regione Marche.

Sono esclusi, in qualità di Soggetti Ospitanti:

- gli Enti Pubblici e le Società Partecipate a controllo pubblico che, relativamente al personale, debbono effettuare procedure selettive ai sensi del Dlgs n. 175/16;
- i datori di lavoro che svolgono esclusivamente attività stagionali;
- i datori di lavoro che applicano esclusivamente contratti di lavoro domestico e/o a domicilio.

Il numero di convenzioni che possono essere sottoscritte in fase di presentazione delle domande e di borse che possono essere attivate da ciascun soggetto ospitante è calcolato in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento della borsa lavoro). Sarà prevista una premialità, in termini di raddoppio delle borse ospitabili, per chi ha già ospitato borse lavoro e ricerca finanziate con risorse della programmazione POR Marche FSE 2014/2020 e ha assunto la totalità dei borsisti/tirocinanti ospitati:

N.	N. Convenzioni/Borse	
----	-------------------------	--

Dipendenti a tempo indeterminato/determinato - Sede operativa Soggetto Ospitante	Lavoro- Ricerca ospitabili	Nr. Convenzioni /Borse lavoro-ricerca ospitabili in caso di soggetti ospitanti che hanno assunto tutti i borsisti/tirocinanti ospitati nella precedente programmazione POR Marche FSE 2014/2020
Da 0 a 5	1	2
Da 6 a 20	2	4
Da 20 a 49	3	6
Oltre >50	4	8

Nel caso di liberi professionisti e studi professionali associati, i borsisti che possono essere ospitati nello stesso periodo non possono superare il numero di Partite I.V.A. attribuite presso lo stesso studio associato.

I soggetti ospitanti inoltre devono:

1. Avere sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche;
2. Essere in regola con l'applicazione del CCNL (Non avere e non aver subito provvedimenti da parte delle autorità competenti in materia di lavoro negli ultimi 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda);
3. Essere regolarmente Iscritti nei pubblici registri stabiliti per ogni categoria dalla legge;
4. Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
5. Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro (Non aver subito provvedimenti da parte delle autorità competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda);
6. Essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie - quote di riserva – previste dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 e s. m., senza il ricorso all'esonero previsto dall'art. 5, comma 3 della legge medesima;
7. Non aver effettuato licenziamenti per la stessa qualifica, negli ultimi 12 mesi precedenti l'attivazione della borsa, salvo che per giusta causa.
8. Rispettare i limiti numerici previsti dall'Avviso;
9. Nominare e indicare un tutor aziendale, che garantisca l'attuazione del progetto di borsa lavoro e il raggiungimento degli obiettivi formativi;
10. Essere esclusa/o dalle seguenti tipologie di "datore di Lavoro": enti pubblici, società partecipata a prevalente capitale pubblico, attività stagionale, soggetto datoriale che applica esclusivamente contratti di lavoro classificati come domestici, a domicilio e stagionali, soggetto datoriale, privo di sede operativa;
11. Garantire al borsista, in caso di ammissione a finanziamento della domanda di borsa, l'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, e copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT);
12. Non aver instaurato con il borsista rapporti di lavoro di natura subordinata e parasubordinata, ed anche con contratto in somministrazione, negli ultimi quattro anni antecedenti la domanda di borsa;
13. Tra il candidato borsista e il soggetto Ospitante non devono essere stati instaurati rapporti di borsa lavoro - borsa ricerca /tirocinio extracurriculare nei quattro anni antecedenti la domanda;
14. Tra il candidato borsista e il soggetto ospitante non devono intercorrere relazioni di familiarità con la persona fisica proprietaria, titolare o socio dell'impresa/studio/associazione ospitante, secondo la definizione dell'art. 230 bis c.c. Per familiarità si intende: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Nel caso di società cooperative e associazioni il rapporto di parentela s'intende riferito ai soli soci amministratori.

15. Non aver ospitato negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, n. 1 o più interventi di borsa lavoro - borsa ricerca-tirocinio extracurriculare finanziati con risorse della programmazione europea, salvo che le borse e tirocini abbiano portato all'assunzione dei borsisti/tirocinanti.

Art. 6

Ruolo dei Centri per l'impiego

Nel presente intervento, i Centri per l'Impiego regionali assumono un ruolo strategico e di "governance", che sarà dettagliato nell'Avviso pubblico attuativo.

Come indicato nel precedente art. 4, i soggetti aventi diritto a partecipare all'intervento devono essere nella condizione di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 s.m.i. ed essere stati preventivamente "presi in carico" dai Centri per l'Impiego regionali con i quali debbono aver sottoscritto un Patto di Servizio/per il lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015 s.m.i. o del DL 4/2019 s.m.i.

I soggetti che promuovono e concorrono alla realizzazione della "Borsa lavoro" sono i Centri per l'Impiego pubblici della Regione Marche, i quali, nell'ambito delle attuali funzioni ad essi attribuite ed in applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al DM 4/18 e s.m.i., valutando la rispondenza e compatibilità fra i diversi strumenti e misure previste dai programmi di politica attiva in atto (D.M. 5/2021 Programma GOL, PR FSE + 21/27).

I Centri per l'Impiego regionali, nell'attuazione del l'Avviso pubblico riferito al presente intervento, attraverso propri referenti adeguatamente formati, realizzeranno azioni "dedicate" che ne efficientino gli esiti e la buona riuscita. In particolare ogni CPI:

- preventivamente alla presentazione della domanda di borsa, pianifica con ciascun disoccupato un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, valutando la rispondenza e compatibilità fra i diversi strumenti e misure previste dai programmi di politica attiva in atto, D.M. 5/2021 Programma GOL, PR FSE + 21/27 e l'efficacia dello strumento "borsa lavoro" quale politica attiva per il suo re/inserimento lavorativo;
- contestualmente alla presa in carico dei disoccupati, garantirà, attraverso il servizio "Incrocio domanda/offerta", interventi atti a favorire la promozione dell'intervento sul territorio produttivo locale, ad ampliare la platea dei potenziali "soggetti ospitanti" e a favorire il più efficace raccordo tra questi ultimi e i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dall'intervento. A tal fine ogni CPI provvederà alla raccolta, con apposita modulistica, di "manifestazioni di interesse" da parte delle imprese e conseguente predisposizione tramite il Sistema informativo lavoro, di un elenco di soggetti interessate ad ospitare una "borsa lavoro" che verranno pubblicati e resi fruibili da parte degli aspiranti borsisti.
- concorre, nell'ambito del Settore regionale competente in cui è incardinato, alla gestione della borsa, al monitoraggio del suo svolgimento e alla redazione e rilascio e al rilascio dell'attestazione finale di borsa al disoccupato, nella quale si registreranno la mansione professionale esercitata e le competenze acquisite durante il periodo di borsa.

Articolo 7

Durata del progetto di borsa

La Borsa lavoro presso il soggetto ospitante prevede lo svolgimento di un progetto formativo volto all'acquisizione di nuove competenze e/o aggiornamento di competenze già possedute, di una durata di **otto (8) mesi**. L'orario settimanale di presenza del borsista presso il soggetto ospitante non potrà essere inferiore a n. **28** ore e non potrà essere superiore a **32** ore settimanali (le ore minime e massime saranno stabilite sulla base di indicazioni contenute nei CCNL di riferimento del soggetto ospitante)

L'avviso pubblico di attuazione definirà in maniera puntuale: la modulistica da adottare, i diritti e i doveri dei borsisti e dei soggetti ospitanti, la documentazione e le modalità con cui attestare lo svolgimento della borsa.

Art. 8

Contributo erogabile

Il borsista maturerà il diritto a percepire una indennità mensile per la partecipazione pari ad euro 800,00, al lordo di eventuali ritenute di legge e al raggiungimento della soglia effettiva di presenza del 75% del monte ore mensile o di frazione di mese indicato nella convenzione sottoscritta, nei limiti di un importo complessivo erogabile non superiore a **euro 6.400,00** per ciascun soggetto.

Ai fini fiscali, l'indennità di partecipazione è assimilata a reddito da lavoro dipendente (art. 50, DPR n. 917/TUIR).

Art. 9

Modalità di erogazione indennità di partecipazione

L'indennità di partecipazione riconosciuta al borsista è erogata bimestralmente seguendo il bimestre fisso calcolato sull'anno solare. Le indennità verranno liquidate direttamente ai borsisti.

L'Avviso pubblico di attuazione stabilirà, nel dettaglio, l'iter procedurale e la documentazione necessaria ai fini della liquidazione dell'indennità di borsa.

La Regione Marche individuerà con atto successivo il soggetto pagatore affidando al medesimo direttamente le operazioni di accredito e riconoscendo allo stesso i costi del servizio effettuato.

Articolo 10

Criteri di selezione dei progetti

Il finanziamento sarà concesso a seguito della procedura di istruttoria e valutazione conseguente alla presentazione delle domande su ogni sportello (finestra di apertura) stabilito dall'Avviso pubblico.

La valutazione dei progetti di borsa lavoro avverrà sulla base dei dati contenuti nella domanda presentata con riferimento ad indicatori di tipo automatico afferenti il criterio di "efficacia", che verranno selezionati in sede di Avviso pubblico tra i seguenti:

1. **Contributo alle finalità perseguite con gli obiettivi trasversali della programmazione FSE+ e al perseguimento della strategia regionale (TES)**
2. **Genere dei destinatari (GEN)**
3. **Corrispondenza fra Profilo professionale dei destinatari e mansioni di borsa (QUAL.PROF)**
4. **Profilazione dei destinatari (PROF).**
5. **Condizione occupazionale dei destinatari (COP)**

Il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria e l'ammissione a finanziamento delle domande in relazione al punteggio conseguito e alle risorse disponibili.

L'Avviso pubblico di attuazione indicherà nel dettaglio il peso dei singoli indicatori e le modalità di attribuzione dei punteggi.

Affinché un progetto possa essere finanziato, il punteggio non può essere inferiore a 60/100.

A parità di punteggio conseguito, per la definizione della graduatoria si terrà in considerazione l'età, privilegiando il richiedente più anziano e, in caso di ulteriore parità, la durata della disoccupazione.

Art. 11
Obblighi dei borsisti e soggetti dei ospitanti

L'avviso Pubblico attuativo conterrà gli obblighi in carico al soggetto ospitante e i diritti e doveri del borsista durante lo svolgimento delle borse lavoro.

Il soggetto ospitante in caso di ammissione a finanziamento della domanda di borsa, è obbligato a garantire al borsista l'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, e una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

Articolo 12
Controlli e revoche del contributo

Verranno effettuati controlli in linea con la descrizione di sistemi di gestione e controllo.

L'avviso pubblico di attuazione specificherà le cause di revoca del contributo erogato, nel caso di esito negativo delle verifiche effettuate dal Settore regionale di gestione e dai Settori regionali designati per i controlli di primo e secondo livello sulla documentazione, nonché di esito negativo di un controllo in loco.

L'Avviso Pubblico di attuazione indicherà gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività dei controlli.

L'eventuale revoca del contributo liquidato comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite secondo quanto disposto dalla l.r. 7/2011.